


COMUNE DI SARCEDO

Provincia di Vicenza

**Regolamento comunale
di polizia urbana**

Approvato con deliberazione consiliare n 17 del 30.03.2010



SOMMARIO

<u>TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI</u>	3
Art. 1 : Finalità.....	3
Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana.....	3
Art. 3 : Accertamento delle violazioni.....	3
<u>TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE</u>	3
Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche.....	3
Art. 5 : Atti vietati su suolo pubblico.....	3
<u>TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</u>	4
Art. 6 : Portici.....	4
Art. 7 : Manutenzione degli edifici e delle aree.....	4
Art. 8 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	4
Art. 9 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano.....	5
Art. 10 : Nettezza del suolo e dell'abitato.....	5
Art. 11 : Sgombero neve.....	5
Art. 12 : Rami e siepi.....	6
Art. 13 : Pulizia fossati.....	6
Art. 14 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci.....	6
Art. 15 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali.....	6
Art. 16 : Esposizione di panni e tappeti.....	6
<u>TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE</u>	6
Art. 18 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili.....	7
Art. 19 : Oggetti mobili.....	7
Art. 20 : Accensioni di fuochi.....	7
Art. 21 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali.....	7
Art. 22 : Sosta o fermata di veicoli a motore.....	7
Art. 23 : Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria.....	8
<u>TITOLO V: ANIMALI</u>	8
Art. 24 : Animali di affezione.....	8
Art. 25 : Custodia e tutela degli animali.....	8
Art. 26 : Cani.....	9
Art. 27 : Colombi di città (columba livia forma domestica).....	11
<u>TITOLO VI : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE</u>	11
Art. 28 : somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica.....	11
Art. 29 : divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica... ..	11
<u>TITOLO VII: VARIE</u>	11
Art. 30 : Disciplina della mendicITÀ nel territorio comunale.....	11
Art. 31 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "lavavetri".....	11
Art. 32 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "accompagnatore di carrelli della spesa".....	12
Art. 33 : Divieto di campeggio libero.....	12
Art. 34 : Contrassegni del Comune.....	12
<u>TITOLO VIII : SANZIONI</u>	12
Art. 35 : Sanzioni amministrative.....	12
<u>TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI</u>	13
Art. 36 : Abrogazioni di norme.....	13
Art. 37 : Reiterazione.....	13
Art. 38 : Norma finale.....	13

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 : Finalità

- 1). Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto dell'Ente, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
- 2). Il presente Regolamento è applicabile ed è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Le stesse norme sono applicabili qualora le attività ivi previste esplicino, comunque, i loro effetti fuori dalle pertinenze di una qualsiasi area privata.
- 3). Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 2 : Funzioni di Polizia Urbana

- 1). Le funzioni amministrative di polizia urbana concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del D. Lgs. n. 112/98.

Art. 3 : Accertamento delle violazioni

- 1). La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale e agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 4 : Spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
- 3) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività.

Art. 5 : Atti vietati su suolo pubblico

- 1). Sul suolo pubblico è vietato:
 - lavare i veicoli;
 - calpestare aiuole;
 - eseguire giochi che possano creare disturbo alla viabilità, danno o molestia alle persone o animali, o comunque deteriorare immobili o cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere, inchiostro simpatico, farina e simili, nonché lo scoppio di petardi;
 - scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere;
 - immergere parti del corpo, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche e nelle fontane pubbliche, o utilizzarle per il lavaggio di cose;
 - bivaccare o abbandonare rifiuti o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie di ingresso;
 - creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime in modo difforme da quello stabilito;



- soddisfare bisogni corporali, al di fuori dei luoghi a ciò destinati. E' altresì vietato "sputare", sia per motivazioni di carattere igienico-sanitario, che per evitare l'imbrattamento di luoghi pubblici.
 - abbandonare e/o lasciare volontariamente incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
 - imbrattare o danneggiare monumenti, fontane, edifici pubblici o privati, visibili e non dalla pubblica via;
 - arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati;
- 2). E' altresì vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro.
 - 3). Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo dell'immediata rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6 : Portici

- 1) Salvo espressa indicazione, non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo – anche a trazione animale – ad eccezione dei mezzi di pulizia, dei mezzi destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta (diversamente abili).

Art. 7 : Manutenzione degli edifici e delle aree.

- 1) Gli amministratori di condomini sono invitati a provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante i propri riferimenti. La violazione di quanto previsto al precedente primo periodo non comporta sanzioni, poiché le esigenze di reperibilità degli amministratori devono essere temperate con quelle della riservatezza. La targhetta – per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità – deve avere una superficie complessiva inferiore ad un quarto di metro quadrato.
- 2) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile.
- 3) I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
- 4) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana.
- 5) I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.;
- 6) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilizie, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.
- 7) I proprietari, gli affittuari, i conduttori, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su coperture di canali e pubbliche fognature, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune ed altri Enti ovvero imprese designate dagli stessi per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.
- 8) I proprietari, i locatari o i concessionari di terreni o aree nel centro abitato devono provvedere allo sfalcio dell'erba e delle piante che vi crescono.
- 9) Le violazioni di cui ai commi dal 2 al 8 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8 : Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi;

- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9 : Patrimonio pubblico/privato e arredo urbano

- 1). Sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio pubblico ed arredo urbano è vietato:
- apporre, disegnare ovvero incidere sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritte, segni o figure, salva espressa autorizzazione in deroga, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici;
 - modificare o rendere illeggibili le targhe con la denominazione delle vie o i numeri civici dei fabbricati, o i cartelli segnaletici e fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada;
 - spostare le panchine dallo loro collocazione, così come rastrelliere, cassonetti, dissuasori di sosta e di velocità, attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere
 - collocare direttamente o indirettamente su pali della illuminazione pubblica e della segnaletica verticale, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose. Il divieto non riguarda gli enti gestori di servizi (a mero titolo esemplificativo: Enel, AVS, Ascopiave, ecc.) che in caso di sospensione delle pubbliche forniture hanno l'obbligo di rendere edotta la popolazione con volantini appesi. Gli stessi gestori sono però tenuti al ripristino dei luoghi a cessata esigenza;
- 2). Su edifici privati – in mancanza di espresso consenso dei proprietari e fatto salvo il rispetto del decoro urbano – è vietato apporre targhe, segnaletica o disegnare sui muri esterni, sulle porte e sugli infissi esterni scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere i muri degli edifici stessi;
- 3). Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino.

Art. 10 : Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1) Fermo restando quanto previsto per le attività mercatali, è fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dell'area circostante per un raggio di tre metri, qualora questa non ricada in altra occupazione autorizzata.
- 2) Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospicienti la pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede, anche se sottostante portici, sul quale il locale prospetta.
- 3) Nella esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via, ma essi vanno raccolti e conferiti al servizio di nettezza urbana secondo le regole vigenti.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 11 : Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate hanno l'obbligo, al fine di tutelare la incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio sporgenti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) Ai proprietari di piante, i cui rami sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio, è fatto obbligo di provvedere alla asportazione della neve ivi depositata.
- 4) La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o a ridosso dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.



- 5) La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico.
- 6) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti disposti in maniera opportuna.
- 7) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 : Rami e siepi

- 1) I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari.
- 2) Si possono ammettere limitate sporgenze di rami con altezza superiore ai metri 2,70 (metri due e centimetri settanta) al di sopra del marciapiede, e metri 5,50 (metri cinque e centimetri cinquanta) se sporgono sopra la carreggiata. Per tutte le piante in questione i proprietari sono tenuti a potarle dietro semplice richiesta degli operatori di Polizia Locale. I rami e comunque i residui delle potature devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1 secondo le norme in vigore.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 13 : Pulizia fossati

- 1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 14 : Pulizia dei luoghi di carico e scarico delle merci

- 1) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci od altre materie, di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 15 : Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi ed esercizi commerciali

- 1) Ferme restando le prescrizioni inerenti la sistemazione dei contenitori porta rifiuti, previste dal Regolamento Comunale smaltimento rifiuti urbani, i titolari ed i gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività, abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16 : Esposizione di panni e tappeti

- 1) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 17 : Emissioni di fumi, esalazioni, polveri

- 1). Fatto salvo – e fermo restando – quanto disposto dalla legislazione e normazione in materia di inquinamento atmosferico ed ambientale, è proibito sollevare polveri, provocare emissione di fumi, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.
- 2). Coloro che – per motivi della loro attività – debbono compiere operazioni che possono sollevare polveri, provocare fumi, vapori, odori nauseabondi o molesti, devono adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.
- 3). Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e ferma restando l'applicazione delle eventuali maggiori o diverse altre sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste da specifiche disposizioni di legge, di regolamento o di atto amministrativo.

Art. 18 : Ripari ai pozzi, cisterne e simili

- 1) I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di adeguare i manufatti ai criteri di sicurezza di cui al precedente comma primo.

Art. 19 : Oggetti mobili.

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo, molestia o pericolo al pubblico transito.
- 3) La violazione di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 20 : Accensioni di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiale o accendere fuochi in centro abitato, fino a metri 100 (cento) dallo stesso e dalle strade pubbliche. E' vietato accendere fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba degli argini dei fossi, delle scarpate nonché bruciare materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' consentita l'accensione di fuochi in agricoltura per motivi fitosanitari specificatamente previsti dalla normativa vigente. E' altresì consentita l'accensione di fuochi in occasione di particolari ricorrenze (tra cui, a mero titolo esemplificativo: "Epifania", "Ciamar Marso", ecc...) sempreché non venga cagionata eccessiva molestia alle persone.
- 2) L'uso di bracieri, griglie, barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito sulle aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purché non si rechi molestia ad altre persone.
- 3) Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21 : Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

- 1) Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, oggetti a dondolo, video games e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24:00 (ventiquattro) e fino alle ore 07:00 (sette) del giorno successivo.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente le emissioni sonore.

Art. 22 : Sosta o fermata di veicoli a motore

- 1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico / funzionali.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.



Art. 23 : Volantinaggio e distribuzione di oggettistica pubblicitaria

- 1) In tutti i luoghi pubblici o assimilabili è vietata qualsiasi forma pubblicitaria commerciale effettuata mediante il lancio di volantini e di oggettistica varia da automezzi in movimento e da aeromobili.
- 2) Sono vietati la distribuzione a mano sulle aree riservate alla circolazione dei veicoli ed il collocamento del materiale suddetto sui veicoli in sosta;
- 3) E' consentita la sola distribuzione a mano di volantini pubblicitari "*ad personam*" (fatta esclusione per l'area mercato e davanti alle scuole in occasione dell'entrata/uscita degli studenti) previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 4) E' consentita la distribuzione di materiale pubblicitario all'interno delle cassette delle lettere solo previa comunicazione al comando di Polizia Locale.
- 5) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da irrogarsi al soggetto incaricato della distribuzione (persona fisica o giuridica), nonché al committente del messaggio pubblicitario.

TITOLO V: ANIMALI

Art. 24 : Animali di affezione

- 1) I proprietari o possessori di animali di affezione devono vigilare affinché questi non arrechino in alcun modo disturbo al vicinato o danni alle persone e alle cose.
- 2) Gli stessi devono, inoltre, garantire le condizioni igienico-sanitarie del luogo in cui vivono gli animali.
- 3) Le violazioni di cui ai precedenti commi comportano una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 25 : Custodia e tutela degli animali

- 1). Ai proprietari o possessori di animali è vietato:
 - consentire che gli animali sporchino, con deiezioni, i portici, i marciapiedi o altri spazi pubblici;
 - effettuare la pulizia delle gabbie dei volatili creando stillicidio sugli spazi pubblici;
 - tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;
 - lasciar vagare animali di qualsiasi specie da cortile e/o da stalla.
- 2). E' fatto obbligo a chiunque conduca animali in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con se strumenti idonei alla raccolta delle stesse;
- 3). Chiunque si occupi della cura e del sostentamento delle colonie feline, è obbligato a rispettare le norme per l'igiene del suolo evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
- 4). La violazione alle disposizioni di cui al presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.
- 5). Fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali, è severamente vietato abbandonare e/o maltrattare qualsiasi specie di animale.
- 6). Chiunque conviva o detenga un animale, o abbia accettato di occuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici, secondo l'età il sesso, la specie e la razza ed in particolare:
 - rifornirlo di cibo ed acqua in quantità sufficiente e con modalità e tempistiche consone;
 - assicurargli le necessarie cure sanitarie ed un adeguato livello di benessere fisico ed etologico;
 - consentirgli una idonea possibilità di esercizio fisico;
 - prendere ogni possibile precauzione per impedirgli la fuga;
 - garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali;

- garantire spazi di custodia adeguati, dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici e con fondo in grado di consentire una corretta deambulazione e stabulazione, garantendo un igienico smaltimento delle deiezioni;
 - la custodia a catena di un animale deve essere una situazione provvisoria e transitoria. La lunghezza della catena non deve comunque essere inferiore ai metri 4 (quattro) o deve disporre di un anello od altri meccanismi di scorrimento.
- 7). E' fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali, sottoporli ad eccessivi sforzi e fatiche.
 - 8). E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
 - 9). E' vietato detenere gli animali in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, ed in particolare in spazi angusti, scarsamente aerati, scarsamente o eccessivamente illuminati, senza possibilità di adeguata deambulazione.
 - i. Tali spazi di custodia devono essere dotati di idonea protezione dagli agenti atmosferici ed avere un fondo in grado di consentire un adeguato movimento e stabulazione, garantendo altresì l'eliminazione delle deiezioni.
 - ii. Qualora richiesto dalle caratteristiche di specie, è necessario che gli animali abbiano la possibilità di un rifugio dove nascondersi.
 - iii. Gli animali non in grado di convivere con altri, dovranno essere tenuti opportunamente separati.
 - iv. I detentori di animali selvatici autoctoni ed esotici devono riprodurre, per gli animali detenuti in cattività, condizioni climatiche, fisiche ed ambientali compatibili con la natura della specie.
 - 10). E' vietato addestrare animali per combattimenti.
 - 11). E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica.
 - 12). E' vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, con esclusione dei falconieri e degli animali artisti (definiti ai sensi della D.G.R. 17/07/2004).
 - 13). E' vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto con le normative vigenti ed in particolare a scopo di scommesse. Sono rigorosamente vietati i combattimenti tra animali.
 - 14). E' opportuno scoraggiare il dono di animali come premio, ricompensa od omaggio, in particolare ai minori di 16 anni senza l'espreso consenso di chi esercita la loro patria potestà.
 - 15). E' opportuno scoraggiare la riproduzione non pianificata degli animali stessi.
 - 16). Chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.
 - 17). E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici.
 - 18). Il conducente di autoveicolo che trasporti animali deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare:
 - a) l'aerazione del veicolo;
 - b) la somministrazione di acqua e cibo in caso di viaggi prolungati;
 - c) la protezione da condizioni eccessive di calore o di freddo per periodi, comunque tali da compromettere il benessere e/o il sistema fisiologico dell'animale.
 - 19). E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
 - 20). E' vietato sopprimere animali d'affezione in modo non eutanatico e senza preventiva anestesia. Tale intervento deve essere effettuato solamente da un medico veterinario.
 - 21). Gli animali devono essere tenuti in modo da non recare disturbo o danno a coabitanti ed al vicinato.

Art. 26 : Cani

- 1) Il proprietario di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso:



- 2) Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.
- 3) Ai fini della prevenzione dei danni o lesioni a persone, animale o cose il proprietario e il detentore di un cane devono adottare le seguenti misure:
 - a. Utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a metri 1,50 (metri uno e centimetri cinquanta) durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal Comune;
 - b. Qualora in possesso di animale dal peso superiore a chilogrammi (kg) 25 (venticinque) portare con se una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
 - c. Affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
 - d. Acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
 - e. Assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.
- 4) Sono vietati:
 - a. L'addestramento di cani che ne esalti l'aggressività;
 - b. Qualsiasi operazione di selezione o di incrocio di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;
 - c. La sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
 - d. Gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi, con particolare riferimento a:
 - I. Recisione delle corde vocali;
 - II. Taglio delle orecchie;
 - III. Taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute dalla Federazione Cinofila Internazionale (F.C.I.) con caudotomia prevista dallo standard, sino all'emanazione di una legge di divieto generale specifica in materia. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale;
 - e. La vendita e la commercializzazione di cani sottoposti agli interventi chirurgici di cui alla lettera d);
- 5) Gli interventi chirurgici su corde vocali, orecchie e coda sono consentiti esclusivamente con finalità curative e con modalità conservative certificate da un medico veterinario. Il certificato veterinario segue l'animale e deve essere presentato ogniqualvolta richiesto dalle autorità competenti;
- 6) Gli interventi chirurgici da chiunque effettuati in violazione al presente articolo sono da considerarsi maltrattamento di animale ai sensi dell'art. 544-ter del codice penale;
- 7) Potranno essere lasciati senza guinzaglio i cani da caccia nei soli momenti in cui vengono utilizzati per l'attività venatoria, nel rispetto della vigente normativa di settore.
- 8) I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, se prospicienti ad aree pubbliche, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
- 9) I proprietari di cani, gli allevatori e i detentori di cani a scopo di commercio sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina, ai sensi della vigente legislazione e normazione in materia, tra cui anche la Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, recante tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo.
- 10) Le violazioni di cui ai commi precedenti, salvo quanto previsto dal Codice Penale, comportano una sanzione pecuniaria amministrativa. Il comma 3) lettera "e" comporta anche la necessità che le cause di disagio vengano a cessare; nei casi gravi anche con il trasferimento materiale dell'animale.

Art. 27 : Colombi di città (columba livia forma domestica)

- 1) I proprietari di immobili in stato di abbandono o sfitti da lungo tempo sono tenuti a provvedere alla chiusura di tutti i siti di accesso alle stanze, soffitte, abbaini, ecc..., potenzialmente utilizzabili dai colombi di città al fine di costruire dormitori o aree di nidificazione.
- 2) Sono vietati sia la somministrazione diretta di cibo ai colombi di città, che l'abbandono volontario di cibo in siti normalmente accessibili da detti animali.
- 3) I proprietari di immobili utilizzati dai colombi sono tenuti alla pulizia del guano depositato nelle pertinenze dell'edificio.
- 4) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VI : SOMMINISTRAZIONE E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE

Art. 28 : somministrazione bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale, e dalle relative pertinenze, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 29 : divieto di consumo (non controllato) di bevande di qualsiasi gradazione alcolica

- 1) È fatto divieto di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico nell'area urbana di Sarcedo se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci;
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria.


TITOLO VII: VARIE

Art. 30 : Disciplina della mendicizia nel territorio comunale

- 1) Ogni effettiva condizione di indigenza, rilevata dalla Polizia Locale, dovrà essere tempestivamente segnalata all'Assessorato ai Servizi Sociali, al fine di porre in atto idonei e tempestivi interventi assistenziali;
- 2) L'accattonaggio nel territorio comunale è consentito, se attuato da soggetti e con modalità non contemplate dall'art. 600-octies (impiego di minori nell'accattonaggio) del codice penale, sui marciapiedi dei luoghi pubblici purché ciò non costituisca intralcio alla circolazione stradale e/o pedonale;
- 3) L'accattonaggio è vietato alle intersezioni stradali, antistante e nei pressi degli ingressi dei cimiteri e dei luoghi di culto religioso, nei parcheggi pubblici o spazi a tale uso equiparati, all'interno delle aree pedonali, dei mercati, delle fiere e delle manifestazioni in genere;
- 4) È vietato l'accattonaggio effettuato con la presenza di minori o con lo sfruttamento di animali;
- 5) L'accattonaggio non è consentito davanti agli ingressi degli esercizi pubblici, non deve intralciare comunque l'accesso alle abitazioni e non deve causare disturbo ai passanti;
- 6) La violazione di cui ai commi 2, 3, 4, 5 del presente articolo comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'obbligo di cessare l'attività.

Art. 31 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "lavavetri"

- 1) È vietato – su tutto il territorio comunale – l'esercizio dell'attività, anche saltuaria o girovaga, di "lavavetri", sia sulla carreggiata che fuori di essa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'immediata cessazione di tale attività.



Art. 32 : Divieto dell'esercizio del mestiere girovago del c.d. "accompagnatore di carrelli della spesa"

- 1) È vietato – su tutto il territorio comunale – l'esercizio dell'attività, anche saltuaria o girovaga, di "accompagnatore di carrelli della spesa";
- 2) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l'immediata cessazione di tale attività.

Art. 33 : Divieto di campeggio libero

- 1) È vietata qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento in aree pubbliche e private, senza l'autorizzazione del Sindaco; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 2) Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, nei termini di legge, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità.
- 3) Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.
- 4) Chiunque non ottemperi a quanto sopraindicato soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria ed a questa consegue, di diritto, l'allontanamento immediato dal territorio comunale delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso e/o la rimozione dei veicoli secondo le modalità dell'art. 159 del Codice della Strada avvalendosi delle Ditte private che hanno in concessione il servizio le quali provvederanno a tenere il veicolo in custodia. Le spese di intervento, di rimozione e custodia sono a carico dell'avente diritto.

Art. 34 : Contrassegni del Comune

- 1) È vietato usare lo stemma del Comune nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
- 2) La violazione di cui al comma precedente, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e la rimozione dell'improprio utilizzo.

TITOLO VIII : SANZIONI

Art. 35 : Sanzioni amministrative

- 1) Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento si applicano le disposizioni previste dall'art. 7-bis del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento dell'ente locale (d.lgs. n. 267/2000) ferma restando l'applicazione delle eventuali maggiori o diverse altre sanzioni amministrative e/o pecuniarie previste da specifiche disposizioni di legge, di regolamento o di atto amministrativo.
- 2) Come previsto dal secondo comma dell'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689, la Giunta Comunale può stabilire – all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista – un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma dell'art. 16 medesimo della precitata Legge 689/1981.
- 3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.
- 4) Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio da cui dipende l'agente accertatore.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

TITOLO IX: DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 : Abrogazioni di norme

- 1). Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Art. 37 : Reiterazione

- 1). Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie si definisce recidiva la violazione della medesima disposizione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria. Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni applicate in sede di ordinanza-ingiunzione sono raddoppiate.

Art. 38 : Norma finale

- 1). Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovra ordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
- 2). Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.



Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA

Pareri art. 49 – comma 1 – Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

I responsabili dei servizi per la regolarità tecnica:

Parere Favorevole

Addi, 24-03-2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to SERAGLIO ARCH. BARNABA

Il responsabile del servizio per la regolarità contabile: /

Il Segretario Comunale attesta la conformità della presente deliberazione alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Parere Favorevole

Addi, 24-03-2010

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. STEFANO FUSCO

